

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2021

529/2021/S/EEL

CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1183^a riunione del 30 novembre 2021

VISTI:

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 813/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 185/2017/S/eel (di seguito: deliberazione 185/2017/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i..

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società con nota prot. Autorità 29315 del 17 ottobre 2016, evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, senza conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) disposto l’archiviazione, in ragione della citata mancanza di vantaggi economici, del procedimento prescrittivo e/o di regolazione asimmetrica avviato nei confronti della Società con deliberazione 342/2016/E/eel;
 - ii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per

- violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 e/o per l'integrazione delle fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento REMIT.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità, con deliberazione 185/2017/S/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
 - i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo nella disponibilità della Società, oggetto di analisi, superiore alla soglia massima di tolleranza (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, essendo state poste in essere nel periodo intercorrente tra gennaio 2015 e luglio 2016;il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 185/2017/S/eel.
 5. Con la medesima deliberazione 185/2017/S/eel si è dato atto che non si è ritenuta sussistente la violazione dell'art. 5 del regolamento REMIT, in quanto le condotte in esame, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano aver alterato i prezzi del mercato del giorno prima (MGP) e del mercato di bilanciamento in tempo reale (MSD/MB).
 6. Con nota del 3 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 16203 del 4 maggio 2017) la Società ha presentato istanza di accesso agli atti che è stata riscontrata dal Responsabile del procedimento con nota del 25 maggio 2017 (prot. Autorità 18625).
 7. Con nota del 25 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 18767 del 26 maggio 2017) la Società ha richiesto una proroga del termine per depositare memorie;
 8. Con nota del 1 giugno 2017 (acquisita con prot. Autorità 19451) la Società ha presentato una memoria difensiva.
 9. Con nota del 1 ottobre 2021 (prot. Autorità 36299) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 10. Nel corso della fase decisoria del presente procedimento la Società non ha presentato documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

11. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete

assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino *“le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*. La *“definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente”* del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).

12. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
13. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità *“significativi e reiterati scostamenti”* (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
14. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
15. Come esposto in fatto, la Società risulta aver riportato, nel periodo da gennaio 2015 a luglio 2016, sbilanciamenti medi mensili ben al di sopra della predetta soglia massima, nella zona Sicilia. Segnatamente prevalgono sbilanciamenti negativi con programmi vincolanti in prelievo risultanti dai mercati dell'energia sistematicamente e significativamente inferiori ai prelievi effettivi, in violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.

Argomentazioni della Società

16. Nella memoria difensiva del 1 giugno 2017 la Società ha svolto le proprie difese a sostegno della richiesta di archiviazione del presente procedimento.
17. Segnatamente la Società deduce che gli sbilanciamenti contestati non sarebbero dovuti ad un'attività di programmazione non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, bensì ad errate misurazioni dei flussi di energia in conseguenza di modifiche degli assetti di rete in Alta Tensione, già segnalate dalla medesima Società sia a Terna, sia alle società responsabili del processo di misurazione e rendicontazione dell'approvvigionamento energetico. Al riguardo la Società dichiara di adottare un metodo, per la programmazione degli acquisti di energia elettrica unico su tutto il territorio nazionale e, dunque, per tutte le zone di mercato. Essendo uniformi i criteri e gli strumenti di previsione dei consumi di energia adottati, ad avviso della Società, gli sbilanciamenti oltre soglia verificatisi soltanto nella zona Sicilia sarebbero necessariamente da ascrivere a misurazioni dell'energia incongruenti e contraddittorie da parte del distributore. Ciò sarebbe dimostrato:
 - i) dalla tabella 'Zona Elettrica Sicilia' (allegato 1 alla citata memoria), dalla quale emergerebbe come la quantità mensile di energia elettrica acquistata in borsa dalla Società sia diversa da quella attribuita alla stessa da Terna sulla base dei dati forniti da Enel Distribuzione S.p.A., unico distributore per le utenze delle Società in Sicilia; differenze che non troverebbero riscontro in variazioni di consumo di energia elettrica e che sarebbero da attribuire agli assetti delle linee in alta tensione;
 - ii) dal fatto che analoghe criticità, verificatisi anche negli anni 2012-2013, sono state concordemente imputate da Enel distribuzione S.p.A. e dalla Società all'assetto della rete in alta tensione (cfr. verbale del 4 ottobre 2013 sottoscritto da Enel Distribuzione S.p.A. e dalla Società, allegato 2 alla predetta memoria);
 - iii) dalla tabella recante 'Dati Terna Sicilia gennaio 2015 – luglio 2016' (allegato n. 3 alla sopracitata memoria), nella quale emergono, in relazione a detto periodo, numerosi valori pari a zero in termini di energia attribuita, cui dovrebbe corrispondere un'assenza di prelievi da parte della Società e, dunque, assenza di consumo di energia elettrica; ciò non troverebbe riscontro nella realtà, come risultante dai dati riportati nella tabella di cui all'allegato 4 alla suddetta memoria.

Valutazione delle argomentazioni della Società

18. Le argomentazioni svolte dalla Società risultano fondate ed idonee ad escludere l'illecito contestato. Dalla memoria e documentazione alla stessa allegata emerge, infatti, che gli sbilanciamenti in esame non sono da ricondurre ad una strategia di programmazione negligente da parte della Società. I dati trasmessi dalla Società evidenziano degli errori nella misurazione dei flussi di energia prelevati non

imputabili alla stessa. In tal senso depongono le seguenti circostanze di cui la Società ha fornito prova:

- i) la significativa differenza tra la quantità di energia elettrica acquistata in borsa dalla Società (legata alle previsioni di consumo di energia elettrica come da modello utilizzato sull'intero territorio nazionale) e quella attribuita da Terna alla Società sulla base dei dati forniti da Enel Distribuzione S.p.A., a fronte di un consumo di energia elettrica sostanzialmente stabile, come risultante dalla predetta tabella 'Zona Elettrica Sicilia'; tale differenza non si riscontra nelle altre zone di mercato;
 - ii) il riconoscimento da parte di Enel Distribuzione S.p.A., per analoghe criticità occorse negli anni 2012 e 2013, nella zona Sicilia, di un'errata attribuzione di energia prelevata alla Società causata da una errata contabilizzazione dei flussi di misura, come emerge dal citato verbale del 4 ottobre 2013;
 - iii) l'attribuzione da parte di Terna, sulla base dei dati misurati da Enel Distribuzione S.p.A., di valori pari a zero di energia attribuita in determinate giornate, a fronte del documentato consumo di energia elettrica nelle stesse giornate (cfr. le tabelle di cui agli allegati n. 3 e 4 alla memoria).
19. Per quanto sopra esposto, la violazione contestata alla Società con la deliberazione 185/2017/S/eel non sussiste e il presente procedimento sanzionatorio va archiviato

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 185/2017/S/eel;
2. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini